

IN CASO DI RICAVI O COMPENSI FRA 100.000 E 150.000 €

Spunta prelievo imprevisto per chi fuoriesce dal regime in corso d'anno

DI ANDREA BONGIE FABRIZIO G. POGGIANI

**T**assazione non prevista in costanza di concordato preventivo biennale per i contribuenti in regime forfetario che fuoriescono dal regime in corso d'anno. Le uniche, quanto alternative, possibilità sono quelle o di mantenere la tassazione forfettizzata anche sul reddito incrementale o di applicare l'aliquota minima e/o massima (10% o 15%) prevista per i contribuenti Isa.

È la situazione in cui si potrebbero trovare i forfettari che nel corso del 2024 si attestano su un livello di ricavi o compensi compreso fra 100.000 e 150.000 euro.

Con l'emanazione del dlgs 108/2024 sono stati, infatti, introdotti due regimi di tassazione sostitutivi di cui uno destinato ai soggetti Isa e uno destinato ai soggetti che applicano il regime forfetario (si veda *ItaliaOggi* del 28/08/2024)

Com'è noto i contribuenti possono assoggettare la parte di reddito eccedente, d'impresa o di lavoro autonomo, rilevato nella proposta rispetto a quello dichiarato nel periodo precedente (2023), applicando una imposta sostitutiva (flat tax incrementale) con l'ulteriore indicazione che, per i soggetti Isa, l'imposta sostitutiva risulta stabilita sulla base dei voti ottenuti dal contribuente nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta (2023) mentre per i contribuenti in regime forfetario potranno assoggettare l'eccedenza di reddito ad una imposta sostitutiva del 10% (3% per i soggetti start-up).

Per valutare con attenzione quello che può accadere nella realtà, dobbiamo ulteriormente considerare che con il correttivo è stata introdotta una nuova causa di decadenza quando il contribuente Isa supera i 7,5 milioni di euro o il soggetto forfetario supera il limite, testualmente indicato per i soli ricavi, di 150.000 euro (50% in più rispetto ai limiti previsti per i due regimi).

La criticità emerge nel momento in cui il contribuente, che ha applicato il regime forfetario nel 2023 e lo ha mantenuto anche per il 2024, supera il livello di 100.000 euro, realizzando, per esempio, un ammontare di ricavi o compensi di 120.000, al di sotto anche del livello di euro 150.000; tale situazione comporta il mantenimento dell'accordo con il Fisco, quindi nessuna decadenza dal concordato preventivo biennale, ma pone il problema di quale tassazione effettuare sul reddito concordato.

La situazione era piuttosto lineare prima dell'introduzione della flat tax incrementale, come sopra indicata, giacché era inevita-

bile applicare al reddito concordato la tassazione ordinaria mentre, dopo il correttivo, emerge una criticità che non è stata contemplata dalle disposizioni attuali; al forfetario che fuoriesce nel 2024 dal regime, ma per il quale non decade dall'accordo, quale tassazione deve ritenersi applicabile, dovendo assicurare allo stesso la parità di trattamento rispetto agli altri contribuenti e dovendo ulteriormente tenere conto che lo stesso contribuente non ha applicato, nel 2023, gli indici di affidabilità fiscale (Isa) e che, quindi, non è in possesso di un voto in pagella utile per l'applicazione delle aliquote modulate, ai sensi del nuovo art. 20-bis del dlgs 13/2024.

La strada meno scivolosa da seguire, in presenza di tale situazione abbastanza ricorrente, è senza dubbio quella di tassare il reddito incrementale non in applicazione del nuovo art. 20-bis del dlgs 13/2024, destinato ai soggetti Isa, ma con applicazione dell'art. 31-bis del medesimo provvedimento, tralasciando il fatto (non indifferente) che il contribuente già dal 2024 è fuori dal regime forfetario e, a tutti gli effetti, è un contribuente ordinario (Isa), applicando al reddito incrementale l'aliquota del 10% (o 3% se start-up).

L'ulteriore strada perseguibile, ma non contemplata normativamente (manca una norma specifica in tal senso) e inevitabilmente più penalizzante per il contribuente fuoriuscito immediatamente dal regime forfetario, potrebbe essere quella di tenere conto che il contribuente è già soggetto ordinario (Isa) nel 2024, applicando al reddito incrementale la tassazione modulata di cui all'art. 20-bis nella percentuale massima 15%, giacché il contribuente non può presentare alcun livello di affidabilità nel periodo antecedente (2023) in quanto non soggetto Isa.

Quella in oggetto è una delle tante storture e lacune che la normativa sul concordato preventivo biennale, nell'ultima versione modificata dal c.d. decreto correttivo (dlgs n.108/2024 in G.U. n. 182 del 5/08/2024), a tutt'oggi presenta.

In assenza di novità o di prese di posizioni ufficiali dell'amministrazione finanziaria i contribuenti in regime forfetario si troveranno di fronte ad un bivio dovendo scegliere per una delle due possibili opzioni sopra evidenziate.

— © Riproduzione riservata — ■

